

R.G. 2015/11294



TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile

Il Giudice dott. Silvia Migliori,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24/05/2017, ha pronunciato la
seguinte

ORDINANZA

nella causa civile sopra indicata, promossa da:

con il patrocinio dell'avv. Paola URBINATI, elettivamente
domiciliato in Rimini, via Sigismondo n. 75, presso il difensore

RICORRENTE

contro

MINISTERO DELL' INTERNO
COMMISSIONE RICONOSCIMENTO PROTEZIONE INTERNAZIONALE
DI FORLI'-CESENA

CONVENUTO

P.M.

INTERVENUTO

Con ricorso depositato in data 24 luglio 2015, il ricorrente ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento dello Status di Rifugiato di Bologna Sez. di Forlì - Cesena emesso il 28 maggio 2015 e notificatogli il successivo 25 giugno, con il quale è stata respinta la sua richiesta di protezione internazionale o, in subordine di emissione di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Il Ministero dell'Interno si è costituito in giudizio, ma non è comparso all'udienza fissata.

Il Pubblico Ministero è intervenuto nel giudizio non formulando alcuna osservazione ostativa all'accoglimento della domanda.

All'udienza del 24 maggio 2017, il ricorrente ha dichiarato che:
"Parlo un poco di italiano. Capisco l'interprete.

Pagina 1



Non confermo integralmente tutte le dichiarazioni rese alla Commissione, in quanto all'epoca non stavo bene, dato che ero sopravvissuto a un naufragio. Ancora oggi durante la notte sogno il naufragio e che sto nuotando per salvarmi. Non sono in cura specifica per il trauma subito, ma il medico di base mi ha prescritto farmaci per il cuore.

Ho molta paura anche perché se tornassi al mio Paese mi ucciderebbero per l'attività politica che ho svolto in favore del BNP.

Per circa cinque anni sono stato attività del partito, attaccando i manifesti e invitando la gente del villaggio a votarlo. Ha lasciato il villaggio nel 2009 e il Paese nel 2012.

Il giorno successivo alle elezioni del 2008 sono venuti a casa mia esponenti dell'AWAMI League e mi hanno picchiato e torturato, tagliandomi un dito, rompendomi due denti incisivi e picchiandomi in testa (il Giudice dà atto che il ricorrente mostra il dito medio della mano destra, da cui manca una parte della falangetta e l'unghia, l'assenza di due denti due cicatrici, di cui una alla tempia destra e una nella nuca). Ho perso i sensi e qualcuno mi ha portato all'ospedale.

Durante il ricovero ho saputo che se fossi tornato al villaggio sarei stato ucciso e dunque quando sono stato dimesso sono andato a Dacca per salvarmi la vita. Sono rimasto a Dacca fino a quando sono partito per l'estero, alla fine del 2012.

Durante la mia permanenza nella capitale ho continuato a fare attività politica e ho lavorato come elettricista.

Non è stata fatta alcuna manifestazione del BNP nella zona in cui è il mio villaggio natale. Siamo tutti scappati per paura.

Sono fuggito dal Bangladesh perché le minacce contro di me continuavano, sia nel villaggio natale che a Dacca.

Ho paura di tornare in Patria, perché la situazione non è cambiata.

Quanto al naufragio confermo integralmente le dichiarazioni rese alla commissione, che mi vengono lette e tradotte dall'interprete.

Attualmente abito a Riccione in casa con altri bengalesi.

Dopo il mio arrivo in Italia ho frequentato corsi di italiano, conseguendo un diploma. Ho lavorato come addetto alle pulizie prima per Hera e poi, dall'anno scorso, per Adria Coop per la quale lavoro ancora.

Mi hanno detto che, come già hanno fatto lo scorso anno, mi prorogheranno il contratto".

Il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese.

Con il provvedimento impugnato, la Commissione ha respinto la domanda di protezione, assumendo che:

- vi sono dubbi sulla consistenza generale e la credibilità della storia riferita dal richiedente; quest'ultimo, infatti, pur essendosi dichiarato un'attivista del BNP e di avere dovuto lasciare il villaggio natale a causa dell'attività politica svolta in vista delle elezioni del 2009:

- ha riferito che la consultazione si era svolta nei primi mesi dell'anno, mentre ha avuto luogo il 29 dicembre 2008;
- non ha saputo dettagliare il programma del partito e del candidato che aveva sostenuto e i cui manifesti aveva affisso;
- non è stato preciso neppure nel raccontare la sua attività, atteso che in un primo momento ha affermato di avere solo attaccato i manifesti e successivamente ha detto di avere cercato il voto degli elettori casa per casa, senza peraltro specificare con quali modalità;



- non ha chiarito come sarebbe venuto a conoscenza di essere ricercato da membri del partito di governo ("Awami League");
 - non è plausibile che il ricorrente, dopo essere fuggito dal suo villaggio nel 2009, sia rimasto a Dacca fino alla fine del 2012, senza subire ripercussione alcuna;
 - non è credibile neppure l'assunto del ricorrente, secondo cui tutti i capi del BNP dopo le elezioni del 2009 sarebbero scappati dai loro villaggi e gli avrebbero detto solo di pazientare, atteso che dalle fonti COI emerge che - proprio a causa degli scontri successivi alla consultazione elettorale del dicembre 2008- il BNP ha chiesto al Governo di fermare le persecuzioni contro i suoi appartenenti e ha organizzato una marcia attraverso la città;
- la non piena attendibilità delle dichiarazioni del [redacted] esclude che egli possa godere della protezione internazionale;
- per la stessa ragione non può essere rilasciato neppure il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Nel ricorso il difensore del [redacted]

- ha rilevato che il suo assistito ha risposto in modo puntuale e plausibile alle domande che gli sono state rivolte; nel valutare le provalazioni la Commissione non ha tenuto conto nè del grave trauma subito per il naufragio del suo battello e la morte di molti migranti, trauma che ben può avere determinato un'alterazione dello stato psichico e dei ricordi; nè del livello culturale del richiedente, il quale ha frequentato la scuola solo per otto anni e pertanto è possibile che abbia una conoscenza solo sommaria del programma del partito di appartenenza (di cui peraltro ha dimostrato di conoscere il simbolo e il nome del candidato principale); nè del fatto che è tuttora vittima di minacce legate alla mancata estinzione del debito contratto per procurarsi il denaro per lasciare il Paese; alla luce delle sopra esposte considerazioni ha concluso che deve essere riconosciuto al ricorrente lo *status* di rifugiato;

- ci sono altresì i presupposti perchè gli venga concessa la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 lett. c) D.Lgs 251/07, giacchè, se tornasse in Bangladesh correrebbe il rischio effettivo di subire un grave danno;

- in ogni caso sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria.

Il ricorso parzialmente accolto.

Non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale.

Non può infatti ritenersi plausibile che il [redacted] se fosse stato realmente costretto a fuggire dal suo villaggio a causa delle persecuzioni successive alla consultazione elettorale del dicembre 2008, abbia potuto vivere a Dacca fino alla fine



del 2012 (ovvero per quasi quattro anni), per di più continuando a operare come attivista del BNP.

Ne consegue che non può essere riconosciuto al ricorrente lo *status* di rifugiato.

Non può neppure essere concessa la protezione internazionale sussidiaria.

Infatti, è pacifico secondo lo stesso racconto del richiedente che non ricorrono il casi di cui all'art. 14 lett. a) e b).

Non essendo in corso in Bangladesh un conflitto, non può neppure trovare applicazione il disposto della lettera c) della norma da ultimo citata.

Ciò posto, tuttavia, al _____ può essere riconosciuta la protezione umanitaria.

Egli, infatti, versa in uno stato di particolare vulnerabilità, in conseguenza sia delle lesioni che ha patito (sebbene le stesse non possano essere ricollegate con certezza al suo asserito impegno politico, nondimeno provano che ha subito gravi maltrattamenti), sia, soprattutto, del naufragio dell'imbarcazione a bordo della quale ha viaggiato alla volta dell'Italia.

La descrizione vivida che ha fornito della drammatica esperienza del naufragio e delle ripercussioni di cui tuttora soffre da un lato rende questa parte del racconto assolutamente credibile e dall'altro lato porta a ritenere che le contraddizioni e gli aspetti confusi e lacunosi del suo racconto siano derivati dal forte disagio psico-fisico patito.

D'altra parte, il _____ ha dimostrato di saper cogliere tutte le opportunità che il nostro sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione, impegnandosi con buoni risultati per imparare la lingua e dimostrandosi rispettoso delle regole del vivere civile che connotano la nostra società.

Ha infatti frequentato corsi di italiano presso il CPIA 1 di Rimini e corsi di formazione per il lavoro (cfr. doc. 9 e 10).

Inoltre, il 30 giugno 2016 è stato assunto a tempo determinato nella cooperativa sociale "ADRIACOOOP" come addetto alle pulizie e tale contratto è stato prorogato fino al 20 luglio 2016, con possibilità di ulteriore proroga. La circostanza che il contratto del _____ sia stato rinnovato dimostra che egli si dedica all'attività lavorativa con particolare dedizione, atteso che si tratta di un impiego che non richiede una specializzazione, né formazione specifica e pertanto il datore di lavoro - se non fosse stato soddisfatto del richiedente- ben avrebbe potuto assumere altre persone al suo posto.

Grazie ai proventi della sua attività lavorativa egli è stato anche in grado di prendere in locazione un appartamento con altri connazionali.

Gli sforzi compiuti dal ricorrente sia nell'apprendimento della lingua italiana, sia nei campi formativo e professionale attestano la capacità di cambiamento,



miglioramento e personale evoluzione che egli fin dall'inizio e senza esitazione ha voluto dimostrare e, per altro verso, sono direttamente proporzionali alla profonda esasperazione da cui il giovane bengalese proveniva e da cui si è voluto tenacemente emancipare.

L'impegno sul piano del lavoro è il primo principio costituzionale su cui tutta la nostra Repubblica, per volere dei Padri Costituenti, si fonda.

Pertanto, lo sforzo profuso da oltre due anni, con costanza e abnegazione dal non può andare sprecato: il rientro in Patria del ricorrente rappresenterebbe per lui stesso e per la nostra società, che ha compiuto investimenti non indifferenti per accoglierlo, un fallimento tale da creare un "vulnus", e quindi un peculiare fattore di vulnerabilità, che deve essere evitato.

L'unico strumento di cui il nostro ordinamento dispone a questo proposito è il permesso di soggiorno di cui all'art. 5 c. VI D.L.vo 286/98T.U. Immigrazione, ravvisandosi, nella specie, sia seri motivi di carattere strettamente umanitario, tenuto conto della situazione particolare del ricorrente e della situazione generale del Bangladesh (non ancora stabilizzata), sia motivi derivanti dal fondamentale precetto costituzionale che impone di tutelare il lavoro in ogni sua forma.

Le spese di lite debbono essere integralmente compensate, tenuto conto della particolarità del caso e della materia trattata.

P.Q.M.

Il Giudice,

in parziale accoglimento del ricorso proposto da Rhaman dispone il rilascio a favore dello stesso di un permesso di soggiorno ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 c. VI D.Lvo 286/98;
compensa integralmente le spese di lite.

Manda alla Cancelleria anche per la comunicazione al Questore e al P.M..

Bologna, 26 maggio 2017

Giudice
dott. Silvia Migliori

Depositato in cancelleria
il 29 MAG 2017
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Giuseppina Bongo

